



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 279/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69361** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 2 novembre 2023 ad istanza di:

G. M. A. nata OMISSIS, c.f.: OMISSIS, residente OMISSIS, rappresentata e
difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. prof.
Massimiliano Marinelli (c.f.: MRNMSM70T24B019B; indirizzo p.e.c.:
massimilianomarinelli@pecavvpa.it), elettivamente domiciliata presso il
domicilio digitale del proprio procuratore;

CONTRO

- **INPS** - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il
Grande 21, 00144 Roma (c.f. 80078750587); Direzione Provinciale di
Palermo, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la
carica in Palermo, via F. Laurana n.59, 90143 Palermo (c.f. 80078750587);
rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Tiziana G. Norrito
(c.f.: NRRTNG70H55F061Y, Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it)

Francesco Gramuglia (c.f.: GRMFNC64R17F158V; pec
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (c.f.:

VLRFNC72E20L112A; pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),

giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini

del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, Via M. Toselli n. 5,

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 16 luglio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza

Caterina Maniscalco, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. Col mezzo introduttivo del presente giudizio, la sig.ra G. chiedeva l'annullamento e/o la disapplicazione del messaggio Inps 3912 del 28 ottobre 2022 e della comunicazione Inps del 25 maggio 2023, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'Inps di ricevere, in unica soluzione, le rate non ancora corrisposte di cui al provvedimento di ammissione al riscatto del 18 marzo 1993. Chiedeva altresì l'accertamento del diritto ad avere determinati il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, negli importi e con la decorrenza derivanti dalla considerazione dell'intero periodo di riscatto di cui al provvedimento del 18 marzo 1993.

1.1. A sostegno di tali domande esponeva:

i) di essere in atto in servizio con la qualifica di dirigente medico presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico – Di Cristina – Benfratelli" (oggi "Arnas") nonché di essere stata precedentemente dipendente, con decorrenza dal 1 maggio 1989, dell'allora Unità Sanitaria Locale n. 60 di Palermo (successivamente fusa nell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo, oggi Azienda Sanitaria Provinciale 6

di Palermo);

ii) durante tale periodo di servizio aveva presentato domanda per il riconoscimento del diritto al riscatto – ai fini pensionistici e dell’indennità di buonuscita – del corso di laurea e della successiva specializzazione;

iii) con provvedimento del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1993 erano stati ammessi al riscatto i periodi dal 29 marzo 1977 al 28 marzo 1983 (laurea) e dal 13 dicembre 1983 al 12 dicembre 1986 (specializzazione). L’onere per il riscatto era stato determinato in £ 10.655.972, da corrispondere in 15 anni con una rata mensile di 92.825.

iv) pertanto, la sig.ra G. aveva disposto apposita delegazione di pagamento in capo al proprio datore di lavoro, il quale aveva regolarmente corrisposto i predetti importi fino al maggio del 2002, per un totale di 109 rate, e per € 5.225,48 per il riscatto, mentre, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, aveva versato € 2.360,80.

v) Sennonché, al momento del passaggio alle dipendenze dell’attuale amministrazione (anch’essa ente del Servizio Sanitario Nazionale) il pagamento discendente dalla predetta delegazione di pagamento era stato interrotto, per un errore interno dell’Amministrazione.

vi) Con messaggio 3912 del 28 ottobre 2022, l’Inps disponeva che in caso di mancato pagamento del riscatto, i periodi oggetto di riconoscimento non possano essere considerati ai fini del calcolo della pensione, precisando però che qualora “la mancata applicazione della trattenuta stipendiale da parte delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) o l’interruzione della stessa dipendano da intervenuti ritardi, difetti di comunicazione o errori imputabili all’Amministrazione statale obbligata a comunicare

tempestivamente alle RTS e alle Strutture territoriali INPS l'accettazione in forma rateale del provvedimento, l'operatore di Sede valuterà la possibilità di rimessione in termini del pagamento delle rate scadute". A tale fine, viene previsto che il pagamento debba avvenire in un'unica soluzione.

vii) Afferma la ricorrente che, pertanto, con nota del 2 febbraio 2023 chiedeva all'Inps di essere rimessa in termini per il pagamento del suddetto debito; che, con nota del 6 febbraio 2023, prot. 2853, l'Arnas chiedeva all'Inps di esprimersi riguardo alla predetta richiesta, e confermava che il mancato pagamento era stato dovuto a un disguido interno dell'Amministrazione, esprimendosi come segue: *"con riferimento alla posizione della Dott. G. M. A. si chiede di esprimere parere relativamente alla richiesta inoltrata dalla dipendente a codesto Spett.le Ente di pagamento in unica soluzione del residuo debito dei riscatti citati nella nota che alla stessa si allega. Le residue rate di riscatto non sono state versate all'Ente Previdenziale per mero errore dalla data di trasferimento del personale della Casa del Sole presso l'Arnas Civico di Palermo a decorrere dal 16/04/2022"*. Non avendo ricevuto riscontro, la richiesta viene rinnovata con lettera del 31 marzo 2023. A tale nota, l'Istituto previdenziale rispondeva rappresentando di non poter aderire, in quanto il messaggio Inps fa riferimento esclusivamente *"ai decreti emessi dalle Amministrazioni statali prima del subentro dell'ex INPDAP nelle competenze delle stesse, e non ai decreti emessi dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro poi confluiti in INPDAP"* e che, invece, per le vicende come quella in esame trova applicazione, come manifestato nel ricorso introduttivo, il messaggio Hermes 15914 del 2012, secondo il quale il lavoratore che passi a diversa amministrazione in costanza di rapporto di

lavoro ha “*diritto al prosieguo della trattenuta sulla retribuzione*”, con obbligo dell’amministrazione di provenienza di comunicare al nuovo datore di lavoro “*l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento*”, e del lavoratore di verificare l’attivazione delle trattenute da parte del nuovo datore di lavoro. Di conseguenza l’Inps comunicava che il periodo riscattato sarebbe stato rideterminato, tenendo conto solo delle rate effettivamente versate, escludendo così la rimessione in termini e il versamento integrale offerto dall’istante.

1.2. La ricorrente contesta la portata restrittiva del messaggio 3912 del 28 ottobre 2022 affermata dall’INPS sul fondamento argomentativo che nel caso di specie si tratta non di “*decreto ante subentro, ma di provvedimento gestione ex Inpdap*”, rilevando come tale conclusione determini una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici iscritti alla gestione pubblica, sulla base del settore di appartenenza, che non trova alcuna giustificazione giuridica, poiché discrimina tra gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), che potrebbero accedere alla remissione in termini per corrispondere le rate insolute a seguito di errore dell’amministrazione datoriale, e quelli iscritti alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS) cui sarebbe preclusa tale facoltà.

Contesta il fatto che l’INPS non indichi le ragioni alla cui stregua tale possibilità non valga per i decreti emessi dalle casse pensioni facenti capo al Ministero del Tesoro (anch’esso amministrazione statale) prima della loro fusione nell’Inpdap, allorché l’omesso versamento sia dovuto a errore dell’amministrazione; aggiunge che il datore di lavoro (terzo delegato) è obbligato (in deroga all’art. 1269 c.c. che consente al delegato di rifiutare

l'incarico, indipendentemente dai rapporti esistenti con il delegante) ad accettare l'incarico, in quanto debitore del delegante, e mediante tale incarico il lavoratore estingue la sua obbligazione nei confronti dell'ente previdenziale e che non vi è alcuna norma che imponga al lavoratore, una volta effettuata la predetta delegazione di pagamento, di verificare che questa sia costantemente mantenuta attiva dal proprio datore, nei cui confronti, ai sensi dell'art. 1268 c. 2 c.c., l'Inps sarebbe stata tenuta a richiedere l'adempimento delle obbligazioni, prima di rivolgersi alla dott.ssa G..

Infine, rileva che i prospetti paga ricevuti nel corso del rapporto di lavoro dalla Usl 60, dall'Asl 6 e dall'Arnas, erano redatti in modo assai diverso tra di loro, e tale da non consentire di verificare l'effettiva inclusione, tra le varie trattenute operate, del pagamento per gli oneri di riscatto.

2. L'INPS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 24 giugno 2024.

2.1. Eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione sulla domande afferente al trattamento di fine servizio.

2.2. Per il resto ripercorreva la vicenda amministrativa, dando atto che la dott.ssa G. aveva presentato istanza in data 12.08.1989 per ottenere il riscatto a fini pensionistici del Diploma di Laurea e del Diploma di specializzazione, riscatto riconosciute con decreto n° 6050 del 23.12.1992, emesso dall'allora competente Direzione Generale degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, per un periodo di anni 9 a fronte di un pagamento di € 5503,35 in unica soluzione o di n° 180 rate da € 47,94; che la stessa aveva accettato il 18.03.1993 con pagamento rateale dell'onere, il piano d'ammortamento con decorrenza aprile 1993; che tale piano è stato correttamente avviato dall'Asp di Palermo, all'epoca Amministrazione d'appartenenza dell'odierna ricorrente

ed è rimasto attivo sino al mese di aprile 2002 quando, trasferitasi presso l'Arnas Civico di Palermo, *non ha più pagato le restanti rate del riscatto dal momento che l'Amministrazione non ha più effettuato le trattenute.*

2.3. Ciò premesso, l'Istituto previdenziale ribadiva di non potere dare applicazione al messaggio n. 3912 del 28 ottobre 2022 invocato da parte ricorrente onde riconoscere la possibilità di pagare in unica soluzione il residuo importo dovuto per completare il pagamento del riscatto a fini pensionistici secondo la richiesta già pervenuta dall'Amministrazione, nonostante l'attestazione pervenuta da parte dell'Ospedale Civico in cui l'Ente dichiara che *“Le residue rate di riscatto non sono state versate all'Ente Previdenziale per mero errore dalla data di trasferimento del personale della Casa del sole presso l'Arnas Civico Di Palermo a decorrere dal 16/04/2002”*.

L'argomento ostativo esposto in memoria è che la richiamata normativa deve applicarsi esclusivamente ai decreti emessi dalle Amministrazioni statali prima del subentro dell'ex-INPDAP nelle competenze delle stesse e non ai decreti emessi dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro poi confluiti in INPDAP. Sostiene dunque che, nel caso di specie, non trattandosi di decreto ante subentro ma di provvedimento gestione ex-INPDAP, nonostante l'errore commesso dall'Ospedale Civico, non sussistono indicazioni diverse dalla rideterminazione del periodo sulla base di quanto effettivamente pagato/versato. Di contro sostiene che, *per questa tipologia di pratiche occorre applicare quanto previsto dal msg Hermes 15914 del 2012, secondo cui “nei casi in cui il lavoratore venga trasferito ad ente iscritto alle gestioni ex Inpdap, lo stesso avrà diritto al prosieguo della trattenuta sulla retribuzione. A tal fine, l'originaria amministrazione di appartenenza dovrà*

comunicare al nuovo datore di lavoro l'esistenza e lo stato del piano di ammortamento nonché comunicare alla Sede di competenza la nuova amministrazione versante. L'iscritto ha in ogni caso l'onere di verificare, al fine di evitare la riduzione del periodo, che le trattenute siano attivate nei termini dal nuovo datore di lavoro".

2.4. In conclusione, ribadiva che il periodo riscattato verrà rideterminato in considerazione del numero di rate trattenute e versate dall'Amministrazione datrice di lavoro e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

3. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Marinelli, per la ricorrente, e l'avv. Norrito, per l'INPS, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e insistevano nelle rispettive domande, chiedendo la decisione della causa.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è la pretesa al riconoscimento del diritto a riscattare, in unica soluzione, le rate non ancora corrisposte di cui al provvedimento di ammissione al riscatto del 18 marzo 1993 (*nella misura di € 3.403,74 per le quote di riscatto CPS e € 4.467,36 per le quote di riscatto INADEL o nella diversa misura che dovesse risultare nel corso del giudizio*), nonché il riconoscimento del diritto *ad avere determinati il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, negli importi e con la decorrenza derivanti dalla considerazione dell'intero periodo di riscatto di cui al provvedimento del 18 marzo 1993.*

2. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sul capo della domanda concernente la rideterminazione dell'indennità di buonuscita è fondata, atteso che, per giurisprudenza

consolidata (fra le tante: Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 2200 del 12 luglio 2012; Sez. giur. Puglia, sent. n. 655 del 17 maggio 2012), le questioni riguardanti la predetta indennità non accedono al rapporto pensionistico bensì al rapporto di lavoro (Cassazione, SS.UU., sent. n. 4018 del 20 aprile 1998). Va, infatti, rilevato che, secondo l'articolo 63, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte.

Conseguentemente, la domanda concernente la rideterminazione dell'indennità di buonuscita va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del codice della giustizia contabile (c.g.c., approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), va indicato, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

3. Sussiste, invece, la giurisdizione di questo Giudice sulla domanda concernente il riconoscimento del diritto al riscatto del periodo di studi e di specializzazione.

E' stato, invero, ripetutamente affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione il principio secondo il quale la generale ed esclusiva giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ricomprende tutte le controversie alle stesse funzionali e che tale giurisdizione si occupa anche dei problemi connessi (sentenza n.11849/2016), ivi compresi il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione dei periodi assicurativi ed i relativi contributi, la sufficienza o eccedenza degli stessi rispetto alla pensione (sentenza n.

7755/2017), oltre che il pagamento di contributi volontari in eccedenza rispetto al dovuto ed, eventualmente, la conseguenziale domanda di restituzione (sentenza n. 26252/2018).

3.1. Su tali domande il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.

Va preliminarmente chiarito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. I App., sent. n. 387 del 29.9.2017), il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

Piuttosto, si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito, il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva ed in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e di atti amministrativi, il cui potere di annullamento resta di competenza del Giudice del rapporto di lavoro.

Per quanto premesso, a prescindere dalla esistenza di eventuali vizi del provvedimento o delle determinazioni di rigetto dell'istanza del ricorrente di pagare il riscatto, già riconosciuto, in unica soluzione, andrà valutato se la ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato.

Ciò premesso, le contestazioni mosse dal ricorrente all'INPS riguardo la rideterminazione del periodo di riscatto in misura inferiore rispetto a quella deliberata originariamente ai fini del trattamento di pensione, ossia limitandola in corrispondenza della sola quota dei contributi versati, con esclusione della possibilità di versamento dell'importo residuo, appaiono fondate in relazione al caso di specie.

Il punto nodale è, invero, nel caso di specie, se, a fronte del diritto al riscatto già riconosciuto, l'Istituto previdenziale possa frapporre la circostanza – estranea al dominio dell'istante, come meglio si dirà, – che il pagamento rateale, già avviato secondo il piano rateale riconosciuto dall'ente previdenziale ed accettato dall'istante, sia stato interrotto per un errore del datore di lavoro, da questi espressamente riconosciuto e comunicato all'INPS.

Tale pacifica circostanza appare dirimente: da un lato, vi è infatti un diritto al riscatto, già riconosciuto ed esercitato; dall'altro un adempimento del datore di lavoro non rispettato e, circostanza non secondaria, la manifestazione di volontà dell'istante di pagare le rate non adempiute (ossia, più correttamente, quelle le cui trattenute non sono state trasferite dal vecchio al nuovo datore di lavoro, in forza di espressa delegazione di pagamento) e che, sulla scorta della delegazione di pagamento, mai revocata dall'istante, il datore di lavoro avrebbe dovuto trattenere e l'Istituto previdenziale pretendere alla stregua dei principi ricavabili anche dalle disposizioni dell'art. 1268, c. 2, del c.c.

Lo stesso messaggio Hermes n. 15914 del 2012, invocato dall'INPS, a parte il fatto che non assume alcuna valenza di fonte normativa atta a regolare la materia, e non può essere apoditticamente invocata come dotata di portata cogente, prevede comunque, a dire della stessa amministrazione resistente, che *“nei casi in cui il lavoratore venga trasferito ad ente iscritto alle gestioni ex Inpdap, lo stesso avrà diritto al prosieguo della trattenuta sulla retribuzione”*.

Pertanto, è indubbio che la ricorrente conservasse il diritto al prosieguo della trattenuta sulla retribuzione, ossia alla rateizzazione del pagamento degli oneri di riscatto del periodo di laurea e di specializzazione che le era già stato

riconosciuto e per il cui versamento aveva già delegato il datore di lavoro pubblico.

Vero è che il medesimo messaggio dell'INPS prescriverrebbe (ferma restando la riserva sulla valenza in termini di cogenza di cui si è detto, in mancanza di pertinenti richiami normativi) che *a tal fine, l'originaria amministrazione di appartenenza dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro l'esistenza e lo stato del piano di ammortamento nonché comunicare alla Sede di competenza la nuova amministrazione versante* e che *L'iscritto ha in ogni caso l'onere di verificare, al fine di evitare la riduzione del periodo, che le trattenute siano attivate nei termini dal nuovo datore di lavoro*", ma il mancato adempimento di tale onere può determinare al più, secondo un canone di ragionevolezza, viepiù ove la stessa amministrazione datoriale abbia riconosciuto il proprio errore, come nel caso di specie, la perdita del beneficio della rateizzazione ma non anche del diritto a riscattare il periodo di nove anni (per la laurea e la specializzazione) nei termini di cui all'originario provvedimento n° 6050 del 23.12.1992, emesso dall'allora competente Direzione Generale degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

D'altra parte, sembra piuttosto corrispondere a un principio generale quanto previsto nel diverso messaggio INPS – questa invocato dal ricorrente - ossia che *qualora la mancata applicazione della trattenuta stipendiale da parte delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) o l'interruzione della stessa dipendano da intervenuti ritardi, difetti di comunicazione o errori imputabili all'Amministrazione statale obbligata a comunicare tempestivamente alle RTS e alle Strutture territoriali INPS l'accettazione in forma rateale del provvedimento, l'operatore di Sede valuterà la possibilità*

di remissione in termini del pagamento delle rate scadute.

L'art. 25 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) prevede, d'altronde, che *“L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purché la relativa domanda sia presentata anteriormente alla data di cessazione dal servizio: in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto.”* Anche da tale disciplina si può trarre conferma che se anteriormente alla cessazione del servizio, il pagamento delle rate sia stato interrotto per errore dell'amministrazione (neppure contestato dall'Istituto previdenziale, cui peraltro incombe l'onere di verificare la corretta esecuzione degli adempimenti contributivi datoriali, quanto meno al pari del richiedente) e non del richiedente, che invece insiste per il pagamento integrale dei contributi dovuti, questi – non essendo contestato l'errore dell'amministrazione datoriale - possa pretendere di conservare il diritto al riscatto.

Avendo l'odierno ricorrente provveduto a tutti gli adempimenti necessari al conseguimento del beneficio che aveva richiesto e che gli era stato concesso, era onere dell'Amministrazione datrice di lavoro provvedere, poi, a quanto necessario per l'attuazione ovvero, nel caso di specie, dare seguito alla trattenuta, né si può attribuire all'interessato una responsabilità per non avere percepito la situazione dalla lettura del cedolino dello stipendio, come dallo stesso affermato e non contestato dall'Istituto previdenziale resistente (cfr. in termini del tutto conformi, Sez. Liguria n. 291/2017).

L'odierno ricorrente aveva presentato regolare domanda di riscatto del periodo di studi, accettando l'onere conseguente; la ASL aveva disposto l'effettuazione della ritenuta, che di fatto non è però stata attuata dal nuovo datore di lavoro. Sussiste dunque il diritto della sig.ra G., al riconoscimento del riscatto del periodo del corso di laurea e di specializzazione, nei termini e alle condizioni del provvedimento della D.G. degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

Conclusivamente, va riconosciuto il diritto della ricorrente al riscatto a suo tempo richiesto, alle condizioni di allora non avendo ella responsabilità per il mancato versamento dei contributi, che aveva autorizzato, delegando il datore di lavoro, e dunque secondo l'intenzione già manifestata in via amministrativa (ma negata dall'Istituto previdenziale) di versare gli importi dovuti in unica soluzione, oltre ovviamente gli accessori da calcolarsi sui singoli ratei scaduti e non trattenuti dal datore di lavoro.

Pertanto, la sig.ra G. ha diritto a conseguire il riscatto previo versamento in unica soluzione di tutti gli importi residui già oggetto di rateizzazione che il datore di lavoro ha omesso di trattenere e riversare all'INPS, comprensivi degli accessori frattanto maturati.

Nei suddetti termini, il ricorso si ritiene debba trovare accoglimento.

4. Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza, attesa la pronuncia pregiudiziale sul capo della domanda afferente all'indennità di buonuscita, e tenuto conto che la disfunzione amministrativa che ha generato il contenzioso è addebitabile all'ASL datrice di lavoro del ricorrente, che non è parte nel presente processo.

	15	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in	
	composizione monocratica quale giudice per le pensioni, definitivamente	
	pronunciando:	
	- Dichiarà il difetto di giurisdizione sul capo della domanda afferente la	
	rideterminazione dell'indennità di buonuscita, nei termini di cui in	
	parte motiva;	
	- Accoglie il ricorso in relazione alle restanti domande nei termini di cui	
	in parte motiva.	
	- Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2024.	
	Il Giudice	
	Gioacchino Alessandro	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo, 18 luglio 2024	
	Pubblicata il 24 luglio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	

che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **G. M. A.** c.f.: OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)